

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BORGOMANERO, BOCA, CAVALLIRIO,
GARGALLO, GATTICO, GOZZANO, MAGGIORA E SORISO PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DI
PROPRIETA' PER QUOTA INDIVISA.**

L'anno **duemilasedici** il giornodel mese di Presso la Residenza
Comunale di alla presenza dei Sindaci :

- Puricelli Gianfranco - Sindaco del Comune di Boca
- Tinivella Anna - Sindaco del Comune di Borgomanero
- D'Aguanno Vito – Sindaco di Cavallirio
- Zonca Andrea - Sindaco del Comune di Gattico
- Guidetti Pietro - Sindaco del Comune di Gargallo
- Biscuola Carla - Sindaco del Comune di Gozzano
- Fasola Giuseppe - Sindaco del Comune di Maggiora
- Augusto Cavagnino - Sindaco del Comune di Soriso

legali rappresentanti dei rispettivi enti;

Viste le deliberazioni di :

Consiglio Comunale del Comune di Boca n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Borgomanero n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Cavallirio n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Gattico n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Gargallo n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Gozzano n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Maggiora n. xx del xx.xx.201x
Consiglio Comunale del Comune di Soriso n. xx del xx.xx.201x

PREMESSO

Che con attoè stata sciolta la società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti
srl costituita dai seguenti Comuni soci:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Comune di Borgomanero | quota del 43% |
| - Comune di Gozzano | quota del 16% |
| - Comune di Gattico | quota del 10% |
| - Comune di Gargallo | quota del 7% |
| - Comune di Maggiora | quota del 7% |
| - Comune di Boca | quota del 6% |
| - Comune di Cavallirio | quota del 6% |
| - Comune di Soriso | quota del 5% |

Che, a seguito dello scioglimento della società, i Comuni soci hanno acquisito la proprietà immobiliare e mobiliare della società per quota indivisa con le percentuali sopra elencate;

che nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori e dal fine di raggiungere una miglior qualità della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei Comuni per quota indivisa, è intenzione delle Amministrazioni suddette, avviare un rapporto di convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che dia mandato ad un singolo soggetto comproprietario di gestire in nome e per conto di tutti i soggetti comproprietari, il patrimonio come sopra individuato;

che con lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, gli enti stipulanti si propongono i seguenti obiettivi:

- a) istituzione di una gestione unitaria dell'attività di gestione del patrimonio con un unico ufficio che gestisce le quote indivise dei Comuni
- b) razionalizzazione dei servizi associati, al fine di incrementare il grado di specializzazione e ottimizzare le risorse produttive;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

La presente convenzione, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori ha lo scopo di raggiungere una miglior qualità per la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei Comuni per quota indivisa a seguito di scioglimento della società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti srl di cui i Comuni erano soci

In particolare rientrano nella gestione associata :

- ✓ Funzioni di segreteria (affari generali, cura ed esecuzione dei provvedimenti emessi dagli Organi di Governo comprese le concessioni demaniali, ecc.)
- ✓ Coordinamento e gestione delle risorse umane e delle relative attività di organizzazione
- ✓ la redazione dei rendiconti annuali e di tutti i documenti e atti necessari ai Comuni per la predisposizione della loro contabilità del bilancio e conto consuntivo;
- ✓ il coordinamento e la gestione delle attività finanziaria (fatturazione, incassi e pagamenti ecc.);
- ✓ le funzioni di controllo di gestione, ossia tutte le attività atte a monitorare e gestire il patrimonio sia come interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria;

Art.2 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal Comune di indicato quale capo-convenzione e sede amministrativa del servizio stesso.
2. In relazione alla gestione del servizio associato il comune capo-convenzione predispone gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della conferenza dei sindaci, prevedendo nel proprio bilancio la spesa e le entrate per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
3. La sede del servizio associato è individuata presso il Comune capo-convenzione.

Art.3 - Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni partecipanti alla convenzione, ciascuno con diritto di voto pari al valore delle quote di comproprietà del patrimonio e, con il compito di concordare le modalità di svolgimento del servizio. In particolare la conferenza si riunisce :

- entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto delle spese e dell'entrate sostenute nel precedente anno ed entro il mese di ottobre per la definizione della proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo.

- quando vi sia la necessità di assumere spese non preventivate e che comportino una spesa superiore a Euro 1.000,00
2. La conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione. Essa è convocata dal Sindaco del Comune capo convenzione oppure quando ne sia fatta domanda da tanti Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 20% delle quote di comproprietà del patrimonio e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. In tal caso la Conferenza deve essere riunita in un termine non superiore a venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta. La convocazione avviene a mezzo avviso spedito ai Comuni convenzionati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati. La conferenza è regolarmente costituita con l'intervento di tanti rappresentanti dei Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 55% delle quote di comproprietà del patrimonio. I processi verbali delle deliberazioni della Conferenza, redatti dal Segretario o da altra persona designata dai soci in caso di assenza del Segretario, debbono indicare oltre a quanto previsto come obbligatorio dalla legge i punti principali delle discussioni e l'esito della votazione. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
3. La conferenza nomina un Segretario della convenzione, stabilendone il compenso. Quanto deciso dalla Conferenza verrà, poi, confermato attraverso apposito atto deliberativo dal Comune capo convenzione così come previsto dall'art. 2 della presente convenzione. Il Segretario è scelto tra le persone che svolgono o che hanno svolto l'attività di Segretario Comunale, preferibilmente in almeno uno dei comuni convenzionati. Il Segretario rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del termine resta in carica sino alla sua effettiva sostituzione.
- Il Segretario:
- provvede alla verbalizzazione delle delibere della Conferenza dei Sindaci,
 - gestisce, utilizzando personale e strutture del Comune capo convenzione, tutte le competenze assegnate al Comune capo-convenzione e meglio indicate all'art. 1 della presente convenzione.

Art.4 - Durata dalla convenzione

1. La convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01.10.2016. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 5- Rapporti finanziari

1. Gli stabili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi già esistenti così come quelli acquistati successivamente in vigenza di detta convenzione restano e sono di proprietà dei singoli Comuni per quota indivisa secondo le percentuali indicate all'art. 14 della presente convenzione,
2. Le spese di gestione necessarie al funzionamento del servizio associato sono a carico dei Comuni convenzionati in base alle quote di comproprietà del patrimonio di ciascun Comune
3. Tali spese saranno assunte direttamente dal Comune capo-convenzione iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e gestione.
4. Gli altri Comuni provvederanno annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota a proprio carico da trasferire al Comune capo-convenzione secondo le modalità di seguito indicate:
 - il 50% della quota, commisurata alle risultanze dell'ultimo rendiconto, entro il mese di giugno
 - il saldo entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto generale, da approvare entro il mese di aprile.
5. In caso di ritardo nei trasferimenti sono applicati gli interessi al tasso legale.

6. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune capo-convenzione provvede a trasmettere agli altri Comuni convenzionati un rendiconto generale delle spese e delle entrate dell'anno precedente per lo svolgimento del servizio in oggetto.
7. Le spese saranno ripartite tra gli enti convenzionati in rapporto base alle quote di proprietà del patrimonio di ciascun Comune

Art. 6 - Proventi

1. I proventi derivanti da contributi regionali e/o da altri enti pubblici e privati saranno incassati dal Comune capo-convenzione che provvederà, in sede di riparto, ad imputarli a favore dei singoli Comuni sempre sulla delle quote di proprietà del patrimonio di ciascun Comune

Art.7 - Mezzi e veicoli in dotazione

1. Per il servizio espletato in trasferta, il Segretario e il personale utilizzano i veicoli e le attrezzature in dotazione nel comune capo-convenzione e, in caso di necessità, anche quelli messi a disposizione degli altri comuni convenzionati.

Art 8 - Recesso dalla convenzione

1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza naturale, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni. In tal caso il Comune recedente deve dare comunicazione agli altri Sindaci entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. E' comunque consentito al Comune recedente affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

Art.9 - Risoluzione della convenzione

1. La risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli enti stipulanti definendo, comunque, i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 10 - Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme in essa contenute sono demandate ad un collegio arbitrale composto da 2 (due) membri nominati dai Sindaci dei Comuni interessati e da 1 (uno) membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra i sindaci; in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Novara

Art.11 Spese di convenzione

1. Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite tra i Comuni in base alle quote di comproprietà del patrimonio e cioè:

Comune di Borgomanero	quota del 43%
Comune di Gozzano	quota del 16%
Comune di Gattico	quota del 10%
Comune di Gargallo	quota del 7%
Comune di Maggiora	quota del 7%
Comune di Boca	quota del 6%
Comune di Cavallirio	quota del 6%
Comune di Soriso	quota del 5%

Art.12 - Misura fiscale

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 D.P.R.. 634/72 come modificato dall'art. 5 D.P.R. 131/87.